

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1877)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FALCUCCI Franca, MONTINI, BERLANDA, LEGGIERI,
LA ROSA, DE GIUSEPPE, GENOVESE, ACCILI, MONETI e SEGNANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1975

Norme per il riconoscimento delle scuole non statali di servizio sociale e del titolo di assistente sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Le prime scuole di servizio sociale sorsero nell'immediato dopoguerra ad opera di iniziative diverse e con orientamenti diversi.

Il contributo degli assistenti sociali ebbe fin dall'inizio riconoscimenti positivi, come quello della « Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria e sui mezzi per combatterla » (1950) che riteneva la loro opera « feconda di risultati » e che vedeva nel servizio sociale « uno strumento indispensabile e di moderna vita associata ».

Il diverso caratterizzarsi delle attività svolte dall'assistenza generica, dall'assistenza educativa degli uffici distrettuali di servizio sociale per i minori, dalla promozione dello sviluppo comunitario, dal servizio sociale nelle scuole e nelle fabbriche, eccetera, ha permesso di accumulare esperienze interessanti proprio per la loro varietà. D'altra parte, la

manca di un indirizzo unitario e di una elaborazione di tali esperienze a livello di formazione ha impedito l'integrale utilizzazione della potenzialità della professione.

Avendo presente l'indirizzo emergente in documenti pubblici di grande rilievo, relativi ai progetti di riforma sanitaria e dell'assistenza sociale, indirizzo tendente a stabilire nuovi principi ordinatori della politica sociale secondo una concezione che mette l'accento sul momento preventivo e su interventi che esigono una elevata qualificazione professionale, è certo che agli assistenti sociali verranno aperte prospettive di più vasto ed incidente impegno.

Se la professione di assistente sociale ha già acquisito numerosi meriti all'attuale ordinamento assistenziale, essa acquista un ruolo determinante in questa rinnovata concezione dell'intervento sociale, più orientato

a potenziare i fattori di socializzazione e culturalizzazione nel rapporto individuo-ambiente che a separare di fatto le persone in difficoltà; più sensibile ad una effettiva azione di recupero che non alla sola diagnosi.

Tuttavia si constata che, pur essendo in costante aumento il numero degli assistenti sociali operanti nel Paese, il servizio sociale incontra tuttora notevoli difficoltà di collocamento e di sviluppo qualitativo per una molteplicità di fattori.

Primo fra questi il mancato riconoscimento del titolo professionale, che da un lato non consente un inserimento adeguato degli assistenti sociali negli enti, dall'altro finisce col privare questi ultimi di un loro apporto pienamente qualificato, rendendo impossibile l'affermazione e la evoluzione di ogni caratteristica peculiare del servizio sociale stesso.

Va inoltre rilevato che, in assenza di una precisa disciplina delle sedi di formazione degli assistenti sociali, si è determinata una negativa disorganicità nella istituzione e nel funzionamento delle scuole.

Soltanto di recente alcune scuole di servizio sociale hanno iniziato a funzionare presso alcune facoltà universitarie come scuole « dirette a fini speciali ».

Questa iniziativa di per sé non può costituire una sufficiente soluzione del problema che si ritiene debba trovarsi nel quadro dell'ordinamento universitario.

In attesa di poter procedere ad una definitiva disciplina, sembra traguardo importante prevedere una regolamentazione delle scuole esistenti, che tenda a realizzare una sufficiente omogeneità culturale, professionale e giuridica dei giovani che intendono avviarsi a questa attività professionale, sempre

più rispondente alle esigenze di una moderna concezione dei servizi sociali.

Tale scelta non pregiudica il futuro assetto, anzi in qualche modo lo prefigura per il previsto adeguamento dei piani di studio, dei profili professionali, del valore legale del diploma di assistenti sociali, a quelli delle scuole di servizio sociale istituite presso le università.

Il disegno di legge fissa i criteri generali per disciplinare l'istituzione e l'attività delle scuole di servizio sociale onde evitare una loro disorganica proliferazione, con conseguente degradazione del livello culturale degli studi e della preparazione professionale degli allievi; nel tempo stesso prende in esame la necessità di procedere ad una valutazione delle scuole esistenti, per limitare l'autorizzazione a rilasciare diplomi aventi valore legale solo a quelle che rispondano ai requisiti ritenuti indispensabili per una seria preparazione a questa professione.

L'articolo 7, che ha il carattere di norma transitoria, risponde alla esigenza di dar luogo ad una chiara definizione della posizione professionale degli assistenti sociali che, conseguito il titolo di studio senza alcuna garanzia giuridica per la carenza legislativa, hanno trovato molte difficoltà a vedere riconosciuta la serietà degli studi compiuti e del servizio prestato anche per molti anni.

È evidente altresì che questa carenza giuridica pregiudica la corretta utilizzazione e valorizzazione della loro funzione professionale e degli stessi servizi cui gli assistenti sociali sono preposti.

Per queste considerazioni, i presentatori del disegno di legge confidano che esso sarà oggetto di attenta e positiva considerazione da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Scuole non statali di servizio sociale)

Nelle materie non disciplinate dalla presente legge, per le scuole non statali di servizio sociale aventi il fine di preparare all'esercizio della professione di assistente sociale, mediante l'insegnamento teorico delle relative discipline e la loro integrazione con le necessarie esercitazioni pratiche, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

(Riconoscimento legale)

Le scuole non statali di servizio sociale possono ottenere il riconoscimento legale qualora il rispettivo statuto sia analogo a quello delle scuole speciali di servizio sociale e a condizione che:

a) per l'ammissione degli studenti venga richiesto il medesimo titolo di studio che consente l'iscrizione ad una facoltà universitaria, compreso il diploma di abilitazione magistrale;

b) il personale docente ed assistente sia in possesso dei titoli scientifici e didattici richiesti per l'insegnamento nelle scuole speciali di servizio sociale istituite nelle università statali;

c) la durata del corso degli studi, le materie ed i programmi di insegnamento, nonché le attività pratiche e di tirocinio siano analoghi a quelli previsti per le scuole speciali di servizio sociale istituite presso le università statali.

Art. 3.

(Procedure)

Il riconoscimento legale è disposto, a domanda, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4.

(Effetti del riconoscimento)

Gli studi compiuti e gli esami di profitto sostenuti presso le scuole di servizio sociale legalmente riconosciute sono valutabili sia ai fini dell'iscrizione ad altra scuola, anche statale, di servizio sociale, sia ai fini dell'ammissione alle facoltà o scuole delle università e degli istituti superiori di istruzione statali.

Il diploma conseguito presso le scuole di servizio sociale legalmente riconosciute è titolo di studio specifico per l'accesso alle carriere direttive del servizio sociale presso le Amministrazioni dello Stato, gli enti di diritto pubblico, compresi quelli territoriali, gli enti morali, qualora il relativo esame venga sostenuto davanti ad una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione e costituita, in maniera analoga a quella prevista per le scuole speciali di servizio sociale istituite presso le università, con componenti scelti fra professori universitari, di ruolo, incaricati o liberi docenti, e di esperti del servizio sociale.

Art. 5.

*(Sussistenza dei requisiti;
revoca del riconoscimento; gravami)*

La rispondenza ai requisiti di legge dell'organizzazione e del funzionamento delle scuole di servizio sociale legalmente riconosciute è accertata, anche successivamente al riconoscimento, dal Ministro della pubblica istruzione, cui le scuole stesse sono tenute a comunicare, all'inizio dell'anno accademico, ogni mutamento delle condizioni di cui

all'articolo 2, le modificazioni statutarie e le eventuali sospensioni delle attività di insegnamento, nonché a fornire ogni informazione relativa alla frequenza degli studenti iscritti e all'andamento degli studi, che in qualsiasi momento venga richiesta.

Il Ministro della pubblica istruzione, quando accerti che sia venuta a mancare taluna delle condizioni previste dall'articolo 2, fissa il termine entro il quale la irregolarità riscontrata deve essere sanata.

Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dispone, con motivato decreto emanato su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la revoca del riconoscimento.

Avverso il provvedimento di revoca è ammessa opposizione entro quindici giorni dalla notifica; contro la pronuncia sull'opposizione è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica.

Art. 6.

(Regolamento di attuazione)

Le disposizioni di attuazione delle norme contenute negli articoli precedenti saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento approvato dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

Possono ottenere il riconoscimento legale del diploma di assistente sociale, rilasciato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da scuole non statali di servizio sociale, sulla base di un piano di studi di durata almeno triennale, ovvero biennale qualora il diploma sia stato conseguito prima dell'anno accademico 1958-59, coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, o che, in possesso del

diploma di assistente sociale, abbiano prestato servizio come assistenti sociali per almeno dieci anni presso amministrazioni dello Stato, di enti di diritto pubblico, compresi quelli territoriali, nonchè di enti morali.

Ai fini di tale riconoscimento, che conferisce al diploma la validità indicata nel secondo comma dell'articolo 4, gli interessati, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno sostenere apposito esame-colloquio presso le scuole di servizio sociale istituite nelle università statali, davanti ad una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4.

Gli studenti iscritti nell'ultimo o nel penultimo anno del corso degli studi nelle scuole non statali di servizio sociale, le quali, entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al precedente articolo 6, chiedano il riconoscimento legale, sono autorizzati, dopo aver superato gli esami di profitto stabiliti dal programma di insegnamento della scuola, a sostenere l'esame di diploma presso le scuole speciali di servizio sociale istituite nelle università statali.